#### Premesso che

- con decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, sono state impartite ulteriori "Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina", approvato in via definitiva in data 31 marzo 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, ed in particolare l'articolo 5-quater inserito in sede di conversione, con cui sono state integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente previste dall'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, ora abrogato;
- con delibera del Consiglio dei ministri del 28 Febbraio 2022 è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare il soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale, in conseguenza della grave crisi internazionale in atto come integrata dalle risorse finanziarie stanziate con delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022:
- con la delibera del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2023 è stato prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2023;
- con il Decreto Legge 2 marzo 2023, n. 16 "Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina." con il quale è stato ulteriormente prorogato lo stato di emergenza sino al 31 dicembre 2023 e che ha prorogato le misure di accoglienza diffusa anche mediante convenzioni, aventi valenza territoriale, sottoscritte dai Commissari delegati nominati con OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022;
- con decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina", con particolare riferimento all'art. 31 concernente il coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza e che autorizza il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri a definire ulteriori forme di accoglienza diffusa;
- con citata OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022, sono state impartite "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina";
- con l'OCDPC n. 873 del 6 marzo 2022, sono state impartite ulteriori disposizioni di carattere sanitario;
- con decreto del presidente della Giunta Regionale, in qualità di Commissario delegato ai sensi dell'art. 2 dell'OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022, ai sensi della medesima ordinanza, sono stati individuati i soggetti attuatori regionali in materia di protezione civile e di sanità e welfare;

ritenuto indispensabile, in considerazione della situazione emergenziale in atto, provvedere all'individuazione, ai sensi degli artt. 2 e 9 dell'OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022, anche di "strutture di accoglienza sul territorio piemontese, dei cittadini ucraini in condizioni di fragilità, profughi in seguito al conflitto bellico in atto";

| evidenziato che le "indicazioni operative relative alla gestione delle misure assistenziali e di accoglienza a favore delle persone in fuga dall'Ucraina a seguito degli eventi bellici in atto", di cui ai protocolli n. 40674 del 27/09/2022 e n. 14999 del 10/05/2022, raccomandano, quale criterio generale, in caso di trasferimento degli ospiti dalle "Strutture di accoglienza temporanea", verso altre forme di accoglienza, di tener conto delle situazioni peculiari degli ospiti, con particolare riferimento alla presenza di "minori" e "soggetti fragili", nonché della permanenza dei profughi già presenti sul territorio, possibilmente negli stessi comuni o nelle stesse aree geografiche nelle quali sono, attualmente, ospitati; |
|--|
| dato atto che  |
| SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE  |
| TRA  |
| Il Soggetto Attuatore della struttura commissariale della Regione Piemonte, nato ail, e domiciliato presso   |
| E  |
| , Affidatario della Struttura di accoglienza per persone in condizione di fragilità, rappresentata da (legale rappresentante), nata a  |
| Articolo 1 (Premesse)  Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di affidamento di servizi e l'Affidatario dichiara di conoscerle ed accettarle.   |
| Articolo 2 (Oggetto)  Oggetto del presente contratto è l'erogazione del servizio di accoglienza di cittadini ucraini in condizione di fragilità, profughi a seguito del conflitto bellico in atto, mediante la messa a disposizione della struttura di accoglienza per persone in condizioni di fragilità  |
| 1.1 <u>Servizi offerti</u>   |

In particolare, l'Affidatario si impegna ad offrire i posti letto disponibili presso la sua struttura ricettiva, i cui locali dovranno essere completamente arredati ed attrezzati dall'Affidatario in maniera adeguata

all'uso previsto ed in conformità alle norme vigenti, compresi gli ausili per anziani e disabili, garantendo la gestione completa dei seguenti servizi:

- 1. preparazione e fornitura di pasti comprendente: prima colazione (bevanda calda, succo di frutta, croissant, fette biscottate, marmellata), pranzo (primo, secondo con contorno, dolce, frutta, acqua); cena (primo, secondo con contorno, dolce, frutta, acqua);
- 2. fornitura biancheria da letto e da bagno con cambio almeno settimanale, fatte salve specifiche esigenze;
- 3. adeguata fornitura di prodotti per l'igiene personale (kit cortesia ogni 3 giorni);
- 4. servizio di reception H 24:00;
- 5. utenze:
- 6. servizio di pulizia di tutti i locali della struttura, comprese le aree di accesso, le aree libere interne ed esterne adiacenti all'edificio;
- 7. manutenzione ordinaria e straordinaria:
- 8. assistenza mediante il conferimento di generi di prima necessità;
- 9. assistenza medica di base diretta e/o indiretta (medico curante), rivolta in particolare a soggetti con problemi di disabilità;
- 10. supporto assistenziale alle persone;
- 11. in caso fosse necessario il trasferimento dell'ospite per effettuazione di prestazioni diagnostiche o visite specialistiche su richiesta del medico curante, sarà cura del responsabile di struttura dell'Affidatario organizzare il trasporto.

La fornitura minima garantita per ogni camera comprende: materassi e cuscini in numero congruo, 1 tv con digitale terreste, wifi, acqua calda e fredda, riscaldamento. Su richiesta asciugacapelli.

Per definire correttamente il concetto di "gestione completa", si chiarisce che il soggetto Affidatario dovrà garantire in numero adeguato e sufficiente, secondo quanto prescritto dalle normative vigenti, personale adatto all'assistenza diretta e indiretta, personale ausiliario per le pulizie, per la manutenzione, per l'animazione, il servizio di lavanderia/guardaroba e tutte le restanti figure professionali e specialistiche previste dalla normativa vigente.

L'Affidatario dovrà ricercare ed attuare i modelli organizzativi più adeguati ad ogni singolo ospite, tenendo conto delle caratteristiche di ognuno e del progetto individuale.

#### 2.1 Preparazione dei pasti

Nella preparazione dei pasti l'Affidatario è tenuto a rispettare la normativa nazionale ed europea in materia di sicurezza alimentare (c.d. pacchetto igiene) e garantire l'applicazione delle procedure di autocontrollo (HACCP) e all'idoneità del proprio personale destinato alla attività di ristorazione.

Per la preparazione dei pasti l'Affidatario si avvarrà di un servizio catering oppure provvederà in via esclusiva alla preparazione e alla distribuzione dei pasti.

Deve essere garantita la possibilità di diete particolari e/o speciali.

Deve essere prevista per tutti i giorni della settimana la disponibilità alla preparazione e somministrazione di tisane, bevande fresche, piccoli spuntini occasionali, e la fornitura di menù speciali a pranzo per le festività più importanti e/o occasionali, forniture per feste, compleanni, ecc.

Il tovagliato e quant'altro necessario dovrà essere fornito dal soggetto Affidatario.

#### 2.2. Orario servizio

L'Affidatario assicura i servizi nell'arco delle 24 ore giornaliere secondo l'articolazione nel servizio diurno, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 e in quello notturno, dalle ore 20:00 alle ore 08:00.

Per ogni turno di lavoro è garantito l'impiego del personale necessario all'espletamento di tutti i servizi rispetto al numero di ospiti presenti. L'Affidatario assicura l'impiego di personale con profili professionali adeguati ai compiti.

### 2.3 Assistenza sanitaria

L'assistenza sanitaria degli ospiti è a carico delle strutture dell'ASL competente per territorio, è richiesta la sorveglianza H 24:00, nonché l'assistenza infermieristica secondo i bisogni degli utenti.

### 2.4 Accoglienza integrata

Per ogni ospite dovrà essere stilato un progetto personalizzato di accoglienza, che necessariamente preveda percorsi di inserimento socioeconomico, nonché essere forniti gli altri servizi di orientamento legale e sociale.

Nel rispetto delle soggettive specificità, laddove possibile, il servizio garantisce:

- mediazione linguistica e interculturale;
- supporto all'orientamento e accesso ai servizi del territorio;
- supporto alla formazione e riqualificazione professionale ove le condizioni della persona lo permettano;
- supporto all'orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
- supporto all'orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale;
- supporto all'orientamento e accompagnamento legale;
- tutela psico-socio-sanitaria secondo i bisogni dell'utente.

L'attuazione dei servizi di cui al punto 2.4 prevede la presenza di un'equipe multi disciplinare che necessita della collaborazione di figure professionali di struttura e del territorio.

# Articolo 3. (Durata del servizio)

Il servizio ha durata dal 00/00/0000 al 00/00/0000, con possibilità di ulteriori proroghe fino a cessate esigenze, comunque non oltre il 31 dicembre 2023, fatta salva diversa indicazione del predetto termine derivante dalla cessazione/proroga dello stato di emergenza emanato dallo Stato con proprio provvedimento. Nel caso di ulteriori proroghe dello stato di emergenza, l'Affidatario dovrà confermare la propria disponibilità a prorogare il presente Contratto, previa formale richiesta da parte del Committente.

L'attivazione effettiva dei posti avviene a cura del Committente.

La mancata attivazione dei posti entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto costituisce giustificato motivo di recesso della stessa per le Parti.

# Articolo 4 (Obblighi dell'Affidatario)

L'Affidatario è obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti dalle leggi vigenti in materia di obblighi fiscali, assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere.

# Articolo 5 (Importo contrattuale)

L'Affidatario mette a disposizione degli ospiti altresì le parti comuni della struttura ed i servizi di cui all'art. 2 a fronte di un riconoscimento di € ....../die per persona in pensione completa, IVA inclusa (IVA al ....%).

### Articolo 6

### (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro)

L'Affidatario garantisce, per il proprio personale effettivo e volontario, l'osservanza di tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali, nonché in materia di volontariato.

E' a carico dell'Affidatario l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza.

### Articolo 7 (Beni immobili)

L'Affidatario mette a disposizione locali per l'accoglienza in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, agibilità ed abitabilità, igiene e sicurezza, assicurandone i necessari interventi manutentivi secondo la normativa in vigore.

### Articolo 8 (Responsabilità dell'Affidatario)

L'Affidatario nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni dello stesso Affidatario, dell'Amministrazione o di terzi, manlevando e mantenendo indenne il Committente da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione di inadempimenti direttamente e indirettamente connessi alla prestazione del servizio.

# Articolo 9 (Sospensione degli effetti del contratto)

Per comprovate ragioni di necessità o di pubblico interesse e/o forza maggiore, il Committente ha facoltà di chiedere la sospensione degli effetti del contratto previa comunicazione all'Affidatario e senza riconoscimento di alcuna indennizzo, risarcimento o riconoscimento di alcuna somma all'Affidatario.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause di sospensione, il Committente ove ne ricorrano i presupposti, ne dispone la ripresa dell'esecuzione con congruo preavviso e indica il nuovo termine contrattuale. L'Affidatario provvede alla ripresa dell'esecuzione del contratto e in caso di inadempimento relativo alla ripresa dell'esecuzione il Committente può chiedere la risoluzione del contratto.

Nei casi di cui sopra, qualora a seguito della sospensione non sussistano più le condizioni per la prosecuzione del rapporto contrattuale, il Committente procede al recesso dal contratto, senza dover all'Affidatario alcun indennizzo, risarcimento o riconoscimento alcuno ma unicamente il compenso per le prestazioni eseguite sino all'avvenuto recesso.

# Articolo 10 (Obblighi dell'Affidatario nell'esecuzione del contratto)

L'Affidatario si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto alle condizioni e modalità stabilite nel contratto, garantendo la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

### Articolo 11 (Sistema dei controlli)

Al fine di assicurare la regolare esecuzione del contratto ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, il Committente può svolgere controlli periodici nella struttura.

I controlli dei centri sono svolti senza preavviso e sono rivolti a verificare il rispetto delle modalità di erogazione dei servizi, nonché la congruità qualitativa e quantitativa dei beni forniti e dei servizi erogati, rispetto alle specifiche tecniche fornite.

L'attività di controllo è finalizzata a verificare la regolarità della gestione della struttura e delle prestazioni oggetto del presente Contratto con particolare riguardo:

- a) alla registrazione delle presenze mediante sistemi di rilevazione automatica ovvero registri cartacei;
- b) all'adeguatezza delle condizioni igienico sanitarie;
- c) all'erogazione dei servizi ed alla fornitura dei beni, comprovata da idonei sistemi di tracciabilità;
- e) all'efficacia e alla qualità dei servizi forniti.

All'esito dei controlli, in presenza di elementi di difformità rispetto a quanto previsto nel contratto, il Committente procede alla contestazione delle violazioni all'Affidatario secondo le modalità previste nel presente contratto.

Restano fermi gli obblighi di verifica della regolarità della documentazione prodotta dall'Affidatario al fine del pagamento delle prestazioni rese.

#### Articolo 12

### (Obblighi di collaborazione dell'Affidatario nello svolgimento dei controlli)

L'Affidatario assicura la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di controllo, anche garantendo la presenza, presso la struttura, della documentazione necessaria ai fini della verifica della effettiva erogazione dei servizi e della fornitura dei beni nella misura prevista nelle specifiche contrattuali, della presenza del personale in base alla turnazione prestabilita, del numero degli ospiti presenti nella struttura.

Al fine di assicurare l'efficacia dei controlli, l'Affidatario garantisce la tracciabilità dei beni e dei servizi erogati. L'Affidatario trasmette inoltre al Committente una relazione mensile in cui sono indicati i beni ed i singoli servizi erogati nella struttura.

# Articolo 13 (Risoluzione del contratto)

Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'articolo art. 122 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e le modalità ivi indicate, costituiscono clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile:

- frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Affidatario nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- esito positivo delle verifiche antimafia;
- cessione di tutto o parte del Contratto;
- ingiustificata sospensione delle prestazioni oggetto del contratto;
- fallimento o altre procedure concorsuali;
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi:
- disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative che non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- transazioni relative al presente affido, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L.136/2010;
- nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
- l'inosservanza degli obblighi di cui al presente contratto:
- l'inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni;

Nelle ipotesi di cui al comma sopra, il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Committente, in forma di lettera raccomandata o tramite PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

# Articolo 14 (Fatturazione e Pagamenti)

L'Affidatario della struttura di accoglienza per persone in condizioni di fragilità, applica la modalità di corresponsione dell'IVA prescritta dall'art.17 ter del DPR 633 /72.

Pertanto, tutte le fatture dovranno precisare la modalità di esigibilità dell'IVA "split payment" (S).

Si procederà al pagamento soltanto su presentazione di fattura elettronica, che dovrà indicare l'oggetto dell'incarico.

Il pagamento avverrà entro 30 gg. dal ricevimento della fattura, previo accertamento della regolarità contributiva (DURC) e fatta salva la verifica da parte del Committente.

Il codice unico IPA, al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche, è il seguente: ...........

La P.IVA dell'Affidatario della struttura di accoglienza per persone in condizione di fragilità è:

Eventuali comunicazioni dovranno essere indirizzate ai seguenti indirizzi PEC:

PEC Committente pc.emergenzaucraina@cert.regione.piemonte.it

PEC Affidatario:

I pagamenti saranno effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi alle operazioni di verifica e/o in seguito ad esito negativo dei controlli risultanti dal DURC e dalle verifiche fiscali da parte dei competenti organismi di controllo pubblici o dovuti al rispetto dei termini per l'effettuazione dei pagamenti, posti dalle norme di contabilità di Stato, ovvero connessi ad altre circostanze esterne indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione, l'Affidatario non può opporre eccezione all'Amministrazione, né ha titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

# Articolo 15 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari)

L'Affidatario si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

L'Affidatario è tenuto, in caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Affidatario non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto nel presente contratto.

# Articolo 16 (Recesso dal contratto)

Il Committente può recedere in qualunque momento dal contratto senza necessità di motivazioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo art. 123 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36.

In caso di recesso per giusta causa, l'Affidatario ha diritto al pagamento dei servizi correttamente erogati secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

### Articolo 17

### (Cessione del credito e divieto di cessione del contratto)

Il Committente non accetterà cessioni del credito a terzi, per crediti derivanti dal presente contratto.

E' fatto divieto all'Affidatario di cedere il contratto, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore disciplinate all'art. 120 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento da parte dell'Affidatario dei suddetti obblighi, il Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

#### Articolo 18

### (Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati)

L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non

divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

In particolare è tenuto ad adottare le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche per la sicurezza nei trattamenti con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del Regolamento. Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

- distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.
- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare le persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;
- vigilare anche secondo le prassi istituite ed in accordo con la Struttura Commissariale della Regione Piemonte - che gli incaricati al trattamento dei dati personali si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;

Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con il Committente.

L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'Affidatario si impegna a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali, di cui al "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)". In caso di inosservanza, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

# Articolo 19 (Spese contrattuali)

Sono a carico dell'Affidatario le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse comprese quelle di registro, ove eventualmente dovute, relative alla stipulazione del presente contratto.

Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.

L'Affidatario dichiara che l'attività oggetto del presente contratto è effettuata nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che l'Affidatario è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata, in caso di registrazione, l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico dell'Affidatario.

# Articolo 20 (Elezione di domicilio e Foro competente)

Per ogni comunicazione relativa al presente contratto, le parti indicano i seguenti recapiti:

| Per il Committente:  |
|--|
| Il Soggetto Attuatore della struttura commissariale della Regione Piemonte, nato/a a, e domiciliato presso |
| PEC Committente no emergenzaucraina@cert regione niemonte it   |

| Per l'Affidatario:   |
|--|
|  |
| PEC Affidatario  |
| Per eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti il Foro competente è Torino, in via esclusiva. |
| Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.  |
|  |
| p. il Committente  p. l'Affidatario  ————  |
| Il sottoscritto  |
| 13 (Risoluzione del contratto)   |
| 17 (Cessione del credito e divieto di cessione del contratto)  |
| 20 (Elezione di domicilio e Foro competente)   |
|  |
| L'Affidatario  |